

Diffamazione aggravata a mezzo online

Dott.ssa Laura Clapis



Vi siete mai lasciati andare a dei pettegolezzi? E lo avete mai fatto sfogandovi tramite un tweet, un post o una story? Potreste essere incorsi nel reato di diffamazione o in quello di diffamazione aggravata!

Ebbene sì, la **diffamazione ex art. 595 c.p.** stabilisce che chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 1.032,00. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065,65.

Si parla, invece, di reato di **diffamazione aggravata (ex art. 595 co. 3)** se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, e la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516,00.

Le pene sono naturalmente aumentate se l'offesa è arrecata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ad una sua rappresentanza o ad un'Autorità costituita in collegio.

La condotta appena descritta si sostanzia in una pubblica affermazione oltraggiosa nei confronti di un soggetto assente, ma ben identificato. Ai fini della configurazione della diffamazione, l'**insulto** non deve necessariamente riferirsi a comportamenti antigiuridici, essendo sufficiente che incontri la riprovazione della società alla luce dei canoni etici condivisi. L'altro requisito richiesto è la **comunicazione con più persone**, cioè che la dichiarazione sia diffusa e propagabile.

Il reo è consapevole della lesività del proprio comportamento e la ricerca di un uditorio ne è la prova. Lo Stato, prevedendo tale reato, tutela penalmente l'**integrità morale della persona**. Il bene giuridico difeso è costituito dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dalla opinione che gli altri hanno del suo onore e del suo decoro (**Cass. n. 3247/1995**).

Il **pettegolezzo** diventa diffamazione quando è offensivo, denigratorio o ancora quando distorce, altera o travisa gli ideali della vittima, con lo scopo di farne oggetto di chiacchiere e giudizio morale. A ben vedere, parlare di qualcuno in pubblico è una sottile ma parimenti dannosa forma di bullismo, poiché mette in piazza i panni sporchi altrui creando una lente d'ingrandimento sulla vittima.

Poco importa se l'affermazione sia veritiera o meno, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, purché essa sia denigratoria. Come mai? La dichiarazione non obiettiva, non garbata, passerà in ogni caso implacabilmente da una bocca all'altra, in un inarrestabile telefono senza fili, fino a saturare la morbosa curiosità della folla. L'individuo sarà così visto solo attraverso tale lettura per molto tempo.

A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il reato di diffamazione il riferirsi ad una persona con l'espressione "la zoppetta", che, pur richiamando un handicap motorio effettivo, contiene una carica dispregiativa che mette la persona alla berlina per le sue caratteristiche fisiche (**Cass. n. 32789/2016**). Un'altra interessante pronuncia ha affermato che l'attribuzione di una relazione clandestina ad un soggetto, già coinvolto in una relazione ufficiale, sia idonea ad integrare il reato di diffamazione poiché espone la vittima al pubblico biasimo (**Cass. n. 40339/2008**).

Le **maldicenze** rovinano la reputazione della persona, la quale si ritroverà socialmente isolata e dai più giudicata negativamente.

In tempi recenti, grazie all'avvento di internet e in particolare dei social network, le persone comunicano di più, scrivendo nero su bianco tutti i loro pensieri, opinioni e giudizi.

I **social network** si distinguono dagli altri portali per le attività concesse agli utenti: gli stessi diventano creatori del materiale ivi presente.

Le piattaforme sono una piazza virtuale, una **riproduzione fedele della nostra realtà** in termini di idee, opinioni e sentire comune. Si possono trovare pagine e gruppi dedicati ai più svariati temi, dalla politica alle scienze naturali, passando per la musica e lo sport. Ogni utente può trasmettere le proprie passioni ai suoi amici o followers, anche se sconosciuti nella vita reale. È uno spazio di condivisione che dà una grande libertà a chi vi naviga.

Cosa accade quando se ne abusa? Quando un utente, tramite il proprio profilo, seppur fake, lascia un commento non lusinghiero nei confronti di qualcuno? E quando viene addirittura creata una pagina per offendere o denigrare una persona in particolare? Come tutelare la reputazione dell'offeso nel caso di giudizi negativi espressi contro un individuo e letti, commentati e diffusi dagli altri utenti?

L'apparente **vuoto normativo** è stato colmato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che "*Come si presume la diffusione di una notizia, a seguito dell'immissione della stessa sui cc.dd. media, vale a dire mezzi di comunicazioni di massa, lo stesso principio non può difettare per quanto riguarda i siti web, atteso che l'accesso ad essi è solitamente libero ed in genere frequente. L'immissione di notizie od immagini in rete integra l'ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e dunque implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato di utenti*" (**Cass. n. 25875/2006**). La pronuncia sussume la fattispecie in esame sotto la norma della diffamazione aggravata con i mezzi della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Sentenze successive riconoscono il ruolo fondamentale al **concetto di "illimitatezza" dello spazio web**, come un luogo potenzialmente sconfinato aperto al pubblico ovvero "*uno spazio web attorno al quale, comunque, si aggregano navigatori che condividono interessi comuni, con la conseguente diffusività dei contenuti del blog stesso*" (**Cass. n. 32444/2013**).

Per quanto riguarda i **social network** si dovrà aspettare ancora. Difatti l'obiezione che appariva opponibile riguardava la rete di amici nonché la falsa impressione di privacy che hanno gli utenti. Ogni fruitore controlla gli accessi ai propri contenuti stabilendo le connessioni (scelta di chiedere e concedere l'amicizia) e le visualizzazione di post e fotografie (alcuni contributi possono essere resi visibili o nascosti a utenti determinati).

I fatti hanno invece dimostrato che i social, visto il loro uso massiccio, rafforzano la carica virale di ogni notizia. Ogni informazione immessa può essere potenzialmente diffusa e tornare alla ribalta anche quando tutti sembrano averla dimenticata.

La giurisprudenza di legittimità, conscia di tale potenzialità, ha riconosciuto che la **diffamazione a mezzo social network** è da ricondursi parimenti alla diffamazione aggravata.

Ha stabilito che il mezzo usato è idoneo alla determinazione della circolazione del commento offensivo (**Cass. n. 8328/2016**). In particolare si riporta la **massima n. 50/2016** secondo cui: *“La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità trova la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando e aggravando in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero ad uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante”* (nello stesso senso anche le successive **sentenze n. 4873/2017, 8482/2017 e 30737/2019**).

Il giudice di legittimità riconduce al terzo comma dell’art. 595, la diffamazione aggravata con qualsiasi mezzo di pubblicità, la diffusione di affermazioni diffamatorie tramite social network.

La **Corte di legittimità** spiega infatti che la **condotta** in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone, esattamente come accade per la diffamazione aggravata a mezzo stampa. La **pubblicazione di una frase diffamatoria su di un profilo Facebook o in un qualsiasi altro social** rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione e ciò indipendentemente dalla labile, se non del tutto illusoria, riservatezza.

La copiosa **giurisprudenza** sul tema ci permette di individuare i presupposti affinché si realizzi il **reato ex art. 595 co. 3 c.p.**. Conoscerli implica saper ravvisare quando un’affermazione, una pagina, delle foto siano lesive della dignità altrui tanto da configurare un illecito. I **requisiti** sono: l’individuabilità della vittima delle dichiarazioni offensive, la comunicazione con più persone data dal potenzialmente infinito numero di utenti (il solo Facebook conta oltre due miliardi di account) e la volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.

Con tale orientamento, la giurisprudenza ha chiarito con maggior incidenza come il web sia un luogo reale, pur se immateriale, dove le condotte degli utenti hanno conseguenze. **Sfogarsi sul proprio profilo non è come scrivere sul diario segreto**: le parole rimangono incise e, anche se dovessero essere rimosse, quel post continuerà a danneggiare la vittima perché è stato già letto, condiviso e quindi diffuso.

Non c’è da stupirsi se molte vittime di bullismo sono anche vittime di diffamazione e viceversa.

Il corrispettivo del bullismo nel mondo del web è il cd. **cyberbullismo**, di cui vittime sono principalmente minorenni. Il cyberbullo replica fedelmente in rete le umiliazioni che impone alle sue vittime nella vita reale, per cui la sopraffazione su queste prosegue senza sosta durante l’intera giornata, uscendo dalle mura scolastiche. La vittima non ha mai un attimo di pausa.

Il cyberbullo minaccia, crea un profilo fake della vittima o si inserisce abusivamente in quello ufficiale, invia e pubblicizza immagini e foto umilianti o diffamatorie, crea pagine o gruppi ad hoc di derisione ecc.

A tutela di queste situazioni, è stata varata dal Parlamento italiano la **legge 71/2017**, "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", che assegna alla scuola un ruolo di prevenzione e gestione del fenomeno tanto che ogni istituto scolastico deve provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Inoltre la normativa prevede la possibilità di segnalare il contenuto lesivo al gestore del social media o del sito internet, chiedendone l'oscuramento, il blocco o la rimozione dello stesso.

In conclusione, riveste un ruolo fondamentale la maggior conoscenza di tali fenomeni sì da individuare situazioni di pericolo. Una **maggiore empatia** permette di valutare meglio la nostra condotta evitando comportamenti apparentemente leggeri, come diffondere un pettegolezzo a prima vista innocuo o non intervenire di fronte a quella che sembra un'innocente presa in giro, ma con conseguenze gravi per la vittima.